

COMUNE DI CASTEL ROZZONE

Provincia di Bergamo

CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2021

Verbale n. 25/2021 del 15/12/2021

Il sottoscritto Dr. Edoardo Belotti, Revisore dei Conti del Comune di Castel Rozzone, nominato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 29 del 3 agosto 2020 per il triennio 2020/2023.

RICHIAMATO l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, in virtù del quale gli enti locali destinano risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nel **rispetto dei vincoli di bilancio** e del **pareggio di bilancio** (già **patto di stabilità interno**) e di analoghi **strumenti di contenimento della spesa**.

VISTO l'art. 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018.

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 101 del 14 dicembre 2021 avente ad oggetto: **FONDO DELLE RISORSE DESTINATE ALLO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ALLA PRODUTTIVITÀ. DETERMINAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI E LINEE DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2021.**

VISTA la determina del Responsabile del Settore Finanziario n. 305 del 15 dicembre 2021 avente ad oggetto: **COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DESTINATE ALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PER L'ANNO 2021.**

VISTO l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale dispone che *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. ... o m i s s i s ... "*

DATO ATTO inoltre del comma 7 del citato art. 67 del CCNL del comparto Funzioni Locali 21/05/2018, il quale stabilisce che *"La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017"*.



VISTO, l'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 (decreto "crescita"), convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale dispone che "2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e ((la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati)) risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018".

VISTA la circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento Della Ragioneria Generale Dello Stato Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico prot. 179877 del 01.09.2020.

DATO ATTO che nella determinazione del Responsabile del Settore finanziario n. 305 del 15.12.2021 risulta attestato che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2021 trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio 2021/2023, esercizio 2021, ed afferenti la spesa del personale e che quindi tali risorse sono stanziare nel bilancio approva con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 24.02.2021.

DATO ATTO che nella determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 305 del 15.12.2021 risulta accertato che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio nel 2021 (pari a n. 5,64) risulta inferiore al numero dei dipendenti in servizio nel 2018 (pari a n. 6,33), con la conseguente impossibilità di aumentare il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

CERTIFICA

che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, come costituito con determinazione del Responsabile del Servizio



finanziario n. 305 del 15.12.2021, non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 in adempimento a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs 75/2017.

Castel Rozzone (BG), 15.12.2021

IL REVISORE DEI CONTI
(Dott. Edoardo Belotti)

